


**La gestione dei rischi e la consulenza assicurativa  
- in particolare sulla responsabilità civile -**



# RISCHI D'AFFARI E RISCHI PURI

## Rischi d'affari

- perdite o guadagni
- difficilmente assicurabili

**Impresa**

## Rischi puri

- solo perdite
- quasi sempre assicurabili

### Tecnici

Fallimento nuove tecnologie - Mancanza di conoscenze

### Sociali

Cambiamenti nei gusti dei consumatori – Scioperi

### Sistema economico

Inflazione Politica fiscale e monetaria - Azioni dei concorrenti

### Produzione

Interruzione della produzione - Cambiamenti dei costi, restrizioni nella fornitura di materie prime

...

### Tecnici

Rottura di impianti - Difetti di meccanismi

### Deviazioni sociali

Furti – Frodi - Tumulti e vandalismi

### Fisico- Naturali

Tempeste - Terremoti - Inondazioni

### Da responsabilità

Verso terzi, operai, consumatori, ecc.



### Danni alle persone


Infortunati, malattie

...

## Misti

Rischio credito, scioperi, dimissioni dipendenti chiave, ...





# *La consulenza assicurativa*

## LE FASI DELLA CONSULENZA ASSICURATIVA

**Fase 1**



Conoscenza dell'azienda  
(Check up aziendale)



**Fase 2**



Individuazione dei rischi  
Valutazione dei rischi



**Fase 3**



Programma assicurativo  
Gestione aziendale



**Fase 4**



Check up periodico

## CHECK UP AZIENDALE

### Sopralluoghi

- Tipologia costruzioni
- Tipologia dei servizi
- Mezzi di prevenzione / protezione
- ...

### Colloqui con Responsabili

- Amministrativi
- Tecnici
- C.E.D.
- ...

### Esame documenti Aziendali

- Contratti generali
- Bilanci
- Contratti di manutenzione
- ...

### Pericoli

- Eventi naturali
- Eventi umani
- Circostanze
- Fatto del principe
- Aggravanti

INDIVIDUAZIONE

### Risorse

- Beni
- Uomini
- Patrimonio



# IL COMPITO DEL CONSULENTE

Trasformazione dell' "assunzione in proprio" da

**Consapevole**

**Inconsapevole**

**Parziale**

Scoperti, franchigie

Massimi risarcimenti

Rischio non interamente  
eliminabile

**Totale**

Rischio non assicurabile

Costi eccessivi

Frequenza e grado di  
Danno ridottissimi

Mancata individuazione  
Del rischio

Errata valutazione  
Del rischio

Sopravvalutazione degli  
Interventi intrapresi

# *Tipologia delle responsabilità*

### Le principali norme interessate

- Nuova direttiva macchine (2006/42/Ce)
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 - Codice del consumo
- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 - Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
- D.P.R. n. 1124 del 1965
- Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito
- Art. 1218 - Responsabilità del debitore

**La pacifica responsabilità del produttore**, per avere messo in commercio un macchinario irregolare perché non rispettoso delle norme di sicurezza, **non elide la concorrente responsabilità del datore di lavoro**, giacché questi, che è il primo garante della sicurezza dei propri dipendenti, non è esonerato da responsabilità se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza in ordine alla fornitura di un macchinario non sicuro.

Cassazione penale 27/09/2010, n. 34774

Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell'esercizio della loro attività, **ma sono dettate anche a tutela de terzi**, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi.

Cassazione penale , sez. IV, 20 aprile 2005, n. 11351

## POSSIBILITA' DI RIVALSA PER INAIL E INPS

L'INAIL dispone di **tre azioni** per ottenere il recupero delle prestazioni erogate:

- 1. azione di regresso verso le persone civilmente responsabili indicate nella legge speciale (DPR n. 1124/1965);**
- 2. azione di surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c. verso il terzo responsabile del sinistro;**
3. azione ex art. 28 L. 990-1969 (oggi c.d.a.) - esperibile direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno (non interessa).

Cassazione Civile – Sez. III, sentenza 25 novembre 2002 n. 16563

Qualora **non sia tecnicamente possibile conseguire la sicurezza assoluta**, il rischio e i costi degli eventuali incidenti non possono farsi gravare sul lavoratore infortunato e la responsabilità conseguente ... **è (anche) una responsabilità oggettiva, dovendo gravare sull'impresa**, e non sui lavoratori o sui terzi, il rischio inerente all'eventuale pericolosità di macchinari di cui essa si avvalga, per l'esercizio della sua attività e nel suo interesse.

Cassazione civile , sez. III, 25 febbraio 2008, n. 4718

Nel caso in cui all'origine dell'infortunio occorso al dipendente vi sia un cattivo funzionamento del macchinario, soltanto la prova del caso fortuito esonera il datore dalla responsabilità. ... **in questo caso, l'imprevedibilità della condotta del lavoratore e la mera osservanza delle norme generali di legge in tema di sicurezza non esonerano l'azienda dall'obbligo di risarcimento.**

Cassazione civile , sez. lav., 02 luglio 2008, n. 18107



## RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

L'articolo 2087, infatti, ... stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle **nuove acquisizioni tecnologiche**.

Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 14/10/2008, n. 38819

... non si può escludere una responsabilità colposa del datore che non ha garantito le condizioni di sicurezza **anche se le norme tecniche dettate dagli organi amministrativi risultano formalmente rispettate**.

Cassazione penale - sentenza 22 gennaio - 9 marzo 2007, n. 10109

... al datore di lavoro **è imposto di "pretendere"** che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza usando i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Cassazione penale , sez. IV, 06 novembre 2006, n. 41951

### DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n.81

#### Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, **o incarica persone o servizi esterni ...**
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, **devono possedere le capacità e i requisiti professionali ...**
3. ...
4. Il ricorso a persone o servizi esterni **è obbligatorio** in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti richiesti.
5. **Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.**

## CHI PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE

L'Inail ha diritto di esercitare l'azione di regresso nei confronti non solo del datore di lavoro colpevole del sinistro, **ma anche di colui che risulti di fatto responsabile dell'organizzazione del lavoro e della prevenzione degli infortuni e ciò indipendentemente dalla natura del rapporto che lo lega al datore di lavoro.**

Cassazione civile , sez. lav., 07 marzo 2008 , n. 6212

... ciò non esclude che **il responsabile del servizio di prevenzione e protezione** possa essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività: questi, infatti, qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro, a omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, **risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo.**

Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza 20 aprile 2005-31 marzo 2006 n. 11351

# *La polizza per la R.C.*

## DANNI A TERZI - POLIZZE INTERESSATE

**R.C. Terzi.**

**R.C. Operai.**

**R.C. Professionale.**

**R.C. Prodotti.**

R.C. Auto.

R.C. Inquinamento.

R.C. Postuma.

R.C. Pregressa.

R.C. Trasporto merci pericolose.

- ❖ **Le definizioni.**
- ❖ **Le tipologie dei danni.**
- ❖ **La descrizione dell'attività (tariffe).**
- ❖ **Le garanzie di base.**
- ❖ **I rischi esclusi.**
- ❖ **Le estensioni di garanzia.**
- ❖ **Massimali prestati**
- ❖ **Sottomassimali, scoperti, franchigie**

La forma è quella All Risks: questo vuol dire che tutto ciò che non è escluso è compreso

### Tutti i soggetti considerati dalla legge quali “ produttori”:


- **Produttore** (sia di beni mobili finiti che di componenti / parti);
- **Trasformatore**;
- **Importatore** (colui che acquista da paesi esteri beni destinati alla distribuzione.

Assume la qualifica di produttore: se vende prodotti importati da paesi extra CE; se appone il proprio marchio distintivo sul prodotto o sulla confezione). L'importatore da paesi UE è considerato un semplice rivenditore/fornitore e ad esso equiparato.

- **Titolare del marchio** (colui che appone il proprio marchio su prodotti fabbricati da altri );
- **Fornitore** (se sconosciuto il produttore);
- **Assemblatore** (colui che si limita ad assemblare prodotti fabbricati anche completamente da altri);
- **Chiunque possa essere chiamato in causa partecipando al processo produttivo.**



# LE CONSEGUENZE ASSICURABILI DI UN PRODOTTO DIFETTOSO



## Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni **involontariamente cagionati a terzi** da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - **dopo la loro messa in circolazione**, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale **di cose diverse dal prodotto descritto in polizza**, rivelatosi difettoso.

- La polizza, prima del 1998, manteneva la delimitazione ai solo **“fatti accidentali”**, ma la giurisprudenza prevalente rende assai arduo eccepire la non accidentalità del fatto.
- Nelle polizze tipo ANIA (nella ed. aprile 1998 e marzo 2003) è invece assente il riferimento all'accidentalità, ma vi è una specifica esclusione (art. 3/a cga) che così recita:

**“l’assicurazione non comprende “i danni direttamente riconducibili a violazione di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto”.**

**Questa clausola mette a dura prova la validità della garanzia assicurativa!**

## **Art. 2 – Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi:

1. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a).
3. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

### **Art. 3 – Danni esclusi dalla garanzia**

La garanzia non comprende:


- a. **i danni riconducibili a manifeste violazione di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;**
- b. le spese e gli oneri per il **ritiro dal mercato** di qualsiasi prodotto;
- c. le spese da chiunque sostenute **in sede extragiudiziale** per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d. i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al **settore aeronautico ed aerospaziale;**
- e. i danni che si siano verificati in occasione di **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo**, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

Art. 3 – Danni esclusi dalla garanzia - segue

- f. i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a **inquinamento** dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- g. le voci di danno **non coincidenti con i tradizionali danno emergente e lucro cessante**, come ad es. i danni punitivi (c.d. punitive or exemplary damages);
- h. i danni derivati da prodotti messi in circolazione **direttamente dallo stesso produttore** in USA, Canada e Messico.
- i. i danni derivanti dalla **presenza di amianto** nei prodotti assicurati.

### Art. 5 – Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento – in relazione ad un prodotto difettoso – avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta in assoluto durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.



### Condizioni standard:

- scoperto 10% per ogni sinistro con il minimo di €.....
- franchigia fissa di € .....

### N.B.:

Al fine di evitare di gravare sull'Assicurato un'esposizione particolarmente gravosa, può essere necessario delimitare lo scoperto nel suo valore massimo:

- Scoperto 10% per ogni sinistro con il minimo di € \_\_\_\_ **ed il massimo di € \_\_\_\_\_**



## ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato **rivesta in Italia la qualifica di produttore** e per i danni **ovunque verificatisi** .

La polizza **esclude esplicitamente** i danni derivati da prodotti messi in circolazione **direttamente** dallo stesso produttore in USA, Canada e Messico.

E' compresa la c.d. **“esportazione occulta”**, cioè quando l'esportazione, all'insaputa del produttore, è avvenuta per opera di Terzi e non direttamente dallo stesso.

### **Ambito di operatività “esportazione occulta”**

**Luogo di messa in circolazione**  
Tutto il mondo  
**Escluso**  
USA – CND - Messico

**Luogo di accadimento del sinistro**  
Tutto il mondo  
**Compreso**  
USA – CND - Messico

Per le aziende per cui sussista inscindibilità tra installazione e fabbricazione dei prodotti **è possibile comprendere la R.C. dell'installazione presso terzi**, con un limite temporale, generalmente 1 o 2 anni dalla data di installazione dei prodotti, tenendo presente che sono esclusi i danni alle opere sulle quali si lavora.

## UNA IMPORTANTE CONSIDERAZIONE

Quando una Società incorpora (si fonda, si trasforma, acquisisce) un'altra azienda, è importante tenere presente che la garanzia non è valida per quei prodotti che sono stati prodotti dalla azienda incorporata.